

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 17 DICEMBRE 2004 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”**.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 04.06.2004, n. 468:

Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, comma 3 e s. m. ed i.– Contributi alle Comunità Montane ed ai Comuni montani

per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 688/2003. Pag. 3

DELIBERAZIONE 26.10.2004, n. 1000:

Integrazioni alla D.G.R. n. 746 del 09.08.2004 concernente: “Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 recante: “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane” - Progetti pilota per la valorizzazione dell'ambito montano - articoli 5, comma 4, lett. b) e 48 – Anno 2004”.- Pag. 9

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI,
ENTI LOCALI, CONTROLLI
*SERVIZIO SISTEMI LOCALI E
PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO
MONTANO*

DETERMINAZIONE 19.11.2004, n. DB4/84:

**Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7.
art. 4, comma 3 e s. m. ed i. – Contributo
per l'acquisto di autobus e minibus per il
trasporto locale per le esigenze sociali del
territorio e per l'abbattimento delle tariffe
di lavoratori e studenti – anno 2004 - Impe-
gno di spesa.Pag. 9**

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE****ATTI**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 04.06.2004, n. 468:

Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, comma 3 e s. m. ed i.- Contributi alle Comunità Montane ed ai Comuni montani per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 688/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7 concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2002) ed, in particolare, l'art. 4, comma 3, il quale prevede l'erogazione ai Comuni montani ed alle Comunità Montane della Regione Abruzzo di contributi per l'acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio a seguito della soppressione di Uffici postali e di altri servizi pubblici e per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, e l'istituzione del capitolo 122344, denominato "Incentivazione del trasporto locale nelle aree montane per esigenze sociali", per il triennio 2002-2004;

Vista altresì, la Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 recante "Nuove norme per lo sviluppo montano" la quale al Titolo III prevede che la Regione promuova adeguate azioni ed

interventi affinché la presenza e la residenza delle persone nei territori montani sia incentivata e tutelata ed, in particolare, all'art. 41, commi 6, 9 stabilisce l'attribuzione di adeguate risorse alle Comunità Montane ed ai Comuni montani per sopperire alle necessità di carattere sociale, soprattutto per ciò che riguarda i servizi scolastici;

Considerato che nella Legge Regionale 26 aprile 2004, n. 16 inerente il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 sul sopraccitato Cap. 122344 è iscritta la somma di Euro 350.000,00;

Richiamata integralmente la D.G.R. 688/2003 con la quale sono state approvate le Direttive di attuazione in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane e ai Comuni montani della Regione, finalizzati all'acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti;

Ravvisata l'opportunità, sulla base delle risultanze della precedente annualità 2003, di ripartire, per il corrente esercizio finanziario, la somma stanziata di Euro 350.000,00 destinata all'erogazione dei suddetti contributi, come di seguito:

- a) Euro 140.000 per l'acquisto o la riconversione di autobus o minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio, pari al 40% della somma complessiva;
- b) Euro 210.000 per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, pari al 60% della somma complessiva;

Atteso che la Conferenza Permanente Regione - Enti Locali nella seduta del 20 maggio 2004 ha espresso parere favorevole in ordine al presente provvedimento;

Atteso che, sulla base dell'art. 51 della suddetta L.R. 95/2000, la Struttura regionale competente per materia è la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano così come ridefinita con D.G.R. n. 952 del 3.07.2000, che provvederà agli adempimenti conseguenti;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano in ordine alla legittimità e conformità del presente provvedimento, per gli adempimenti di propria competenza;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

per i motivi specificati in narrativa

1) di approvare le "Direttive di attuazione" in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane e ai Comuni montani appartenenti alle medesime, finalizzati all'acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti", secondo le modalità di cui all'All. "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stabilire che la somma di Euro 350.000 stanziata sul Cap. 122344 del corrente esercizio finanziario, denominato: "Incentivazione del trasporto locale nelle aree montane per esigenze sociali" destinata all'erogazione alle Comunità Montane e ai Comuni montani appartenenti alle medesime, dei contributi previsti dall'art. 4, comma 3, L.R. 10.05.2002 n. 7, è così ripartita:

- a) Euro 140.000 per l'acquisto o la riconversione di autobus o minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio, pari all'40% della somma complessiva;
- b) Euro 210.000 per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, pari al 60% della somma complessiva;

3) di dare incarico al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli di provvedere agli adempimenti di conseguenza, secondo quanto disposto nell'All. "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di pubblicare il presente provvedimento nel *B.U.R.A.* .

Segue Allegato

3. Ai fini della presentazione nei termini, fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

4. La presentazione della richiesta di contributo oltre il termine prefissato, la mancanza della documentazione di cui al successivo art. 5, nonché la mancata sottoscrizione del Rappresentante legale dell'Ente, ne comporteranno la reiezione.

Art. 5

Documentazione

1. La richiesta di " Contributo per l'acquisto o la riconversione di autobus o minibus", corredata dal provvedimento dell'Organo esecutivo riferito alla legge regionale in oggetto e dalla delibera di adesione assunta dagli Enti partecipanti ovvero dalla dichiarazione da parte dei diversi Rappresentanti legali dei medesimi Enti, deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente e contenere le seguenti dichiarazioni:

a) lo svolgimento o l'intenzione di svolgere il servizio di trasporto in esercizio associato ed esclusivamente per le esigenze sociali del territorio;

b) l'indicazione dei Comuni montani o delle località abitate ricadenti in territorio montano dove risultano soppressi i seguenti servizi pubblici:

- uffici postali;
- scuole dell'obbligo;
- servizio di trasporto pubblico.

c) l'impegno all'acquisto o alla riconversione del mezzo di trasporto entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo ed alla presentazione della copia autenticata della fattura di acquisto o della riconversione.

d) l'ammontare della spesa presunta compresa l'IVA.

2. Alla richiesta di contributo per la riconversione del mezzo di trasporto deve essere, inoltre, allegata copia autenticata del libretto di circolazione ed il certificato di proprietà.

3. La richiesta di "Contributo per l'abbattimento delle tariffe per lavoratori e studenti", corredata dal provvedimento dell'Organo Esecutivo riferita alla legge regionale in oggetto, deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente ed accompagnata da una relazione che deve contenere necessariamente:

a) l'indicazione del numero degli studenti e/o lavoratori pendolari per i quali si prevede l'abbattimento delle tariffe di viaggio;

b) l'ammontare della spesa presunta riferita esclusivamente al numero dei soggetti beneficiari di cui al predetto punto a);

c) l'impegno alla restituzione di eventuali somme erogate e non utilizzate, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 delle presenti Direttive nonché alla erogazione del contributo ai soggetti residenti nel territorio montano di competenza.

Art. 6

Graduatoria e concessione dei contributi

1. La " Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli – Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano", accertata ai sensi degli artt. 4 e 5, la sussistenza dei requisiti, la completezza delle domande e della documentazione allegata, predispone, entro sessanta giorni dal termine di cui all'art. 4, un'apposita graduatoria delle richieste pervenute, distinta per tipologia, secondo i criteri di cui ai successivi artt. 7 ed 8.



2. Le richieste di contributo inserite nella graduatoria sono ammesse al beneficio fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

3. In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultima richiesta accolta sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso è pari alla somma disponibile, previa accettazione dell'Ente beneficiario.

4. Eventuali economie delle risorse stanziata, per mancanza di soggetti beneficiari per l'acquisto o la riconversione di autobus o minibus, possono essere utilizzate per l'abbattimento delle tariffe di viaggio e viceversa.

5. Eventuali ed ulteriori economie, per mancanza di soggetti beneficiari, incrementano gli stanziamenti dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 7

Criteri per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus



1. Le Comunità Montane usufruiscono di priorità nell'assegnazione dei contributi.

2. La graduatoria dei soggetti beneficiari è formulata secondo i seguenti criteri:

a) numero dei comuni partecipanti alla gestione associata del servizio di trasporto per un valore attribuito del 20%;

b) numero dei servizi soppressi nel territorio di competenza ai quali è assegnato il seguente punteggio:

- ufficio postale – punti 5;
- scuola dell'obbligo – punti 2;
- trasporto pubblico – punti 3;

per un valore attribuito del 30%;

c) indice medio positivo di disagio della Comunità Montana ovvero all'indice positivo di disagio del Comune montano, formulati sulla base dei parametri individuati con la D.G.R. n. 798 dell'11/09/2002, in applicazione dell'art. 6 della L.R. 95/2000 per un valore attribuito del 50%.

3. In caso di parità di punteggio è data precedenza nella graduatoria al soggetto beneficiario con il più alto indice di disagio.

Art. 8

Criteri per l'assegnazione dei contributi per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti

1. Le Comunità Montane usufruiscono di priorità nell'assegnazione dei contributi.

2. Il Comune montano è escluso dalla graduatoria nel caso in cui la Comunità Montana di appartenenza abbia presentato richiesta di contributo al medesimo titolo.

3. La graduatoria dei soggetti beneficiari ammessi al contributo è formulata secondo i seguenti criteri:

a) numero degli studenti e/o lavoratori pendolari per i quali si prevede l'abbattimento delle tariffe per un valore attribuito 40%;

b) indice medio positivo di disagio della Comunità Montana ovvero all'indice positivo di disagio del Comune montano, formulati sulla base dei parametri individuati con la D.G.R. n. 798 dell'11/09/2002, in applicazione dell'art. 6 della L.R. 95/2000 per un valore attribuito 60%.

3. In caso di parità di punteggio è data precedenza nella graduatoria al soggetto beneficiari con il più alto indice di disagio.

Art. 9

Erogazione

1. Il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano provvede con proprio atto all'approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari ed alla liquidazione del contributo concesso.

2. Per l'acquisto o la riconversione di autobus o minibus, il contributo è liquidato previa presentazione, entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione della assegnazione, della copia autenticata della fattura di acquisto o della riconversione.

3. Qualora l'Ente beneficiario non acquisti o non provveda alla riconversione del mezzo di trasporto entro il termine suddetto, il contributo concesso è revocato ed assegnato ad altro soggetto secondo l'ordine della graduatoria.

4. Per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, il contributo è liquidato all'atto della assegnazione. L'Ente beneficiario è tenuto a presentare la dichiarazione delle spese sostenute, con allegata copia dei relativi documenti giustificativi, entro un anno dalla comunicazione dell'assegnazione.

5. Le somme erogate per l'abbattimento delle tariffe non utilizzate e non rendicontate entro il termine di cui al comma precedente, devono essere restituite mediante versamento sul c/c postale n. 208678, intestato a "REGIONE ABRUZZO - Servizio Tesoreria - 67100 L'AQUILA" dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano- 65100 PESCARA ed al Servizio Bilancio- Via Leonardo da Vinci - 67100 L'AQUILA.



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 26.10.2004, n. 1000:

Integrazioni alla D.G.R. n. 746 del 09.08.2004 concernente: “Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 recante: “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane” - Progetti pilota per la valorizzazione dell’ambito montano - articoli 5, comma 4, lett. b) e 48 – Anno 2004”.-

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di integrare la D.G.R. n. 746 del 09.08.2004 concernente: “Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 recante: “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane” - Progetti pilota per la valorizzazione dell’ambito montano - articoli 5, comma 4, lett. b) e 48 – Anno 2004”, all’articolo 3 ed in ogni altra parte contenente il riferimento all’oggetto dei progetti, con la previsione secondo cui il medesimo possa consistere anche nella realizzazione di una struttura/impianto polifunzionale non coperto;
2. di incaricare la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – di provvedere tempestivamente a dare comunicazione alle Comunità Montane della Provincia di Chieti ed ai Comuni ad esse appartenenti dell’integrazione disposta con la presente Deliberazione;

4. di pubblicare la presente deliberazione per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito INTERNET della medesima.

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI,
ENTI LOCALI, CONTROLLI
SERVIZIO SISTEMI LOCALI E
PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO
MONTANO

DETERMINAZIONE 19.11.2004, n. DB4/84:

Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7. art. 4, comma 3 e s. m. ed i. – Contributo per l’acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti – anno 2004 - Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, comma 3;

Richiamata la D.G.R. n. 468 del 4 giugno 2004, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di approvare le “Direttive di attuazione” in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane ed ai Comuni montani appartenenti alle medesime, finalizzati all’acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, secondo le modalità di cui all’All. “A” che forma parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento;

Rilevato che con la medesima D.G.R. n. 468/2004 è stato stabilito che la somma di Euro

350.000,00 stanziata sul cap. 122344 del corrente esercizio finanziario, denominato: "Incentivazione del trasporto locale nelle aree montane per esigenze sociali" per le finalità di cui alla legge regionale in oggetto, è così ripartita:

- Euro 140.000,00 per l'acquisto o la riconversione di autobus o minibus per il trasporto locale per l'esigenze sociali del territorio, pari al 40% della somma complessiva;
- Euro 210.000,00 per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, pari al 60% della somma complessiva;

Visto l'art. 1, comma 2 della L.R. n. 34 del 12.10.2004 recante " Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 – Bilancio pluriennale 2004 – 2006 della Regione Abruzzo)" pubblicata sul *BURA* n. 33 del 10.11.2004, il quale testualmente recita:

"Alla tabella dei finanziamenti delle LL.RR "Allegato 1" di cui al 1° comma dell'art. 1 della L.R. 15/2004 il rifinanziamento di Euro 350.000,00 sul Cap. 122344 dell'art. 4 della L.R. 7/2002 è eliminato";

Visto altresì, il comma 3 del medesimo articolo che testualmente recita:

"All'art. 1 della L.R. 15/2004 è inserito il seguente comma 7:"

"7. Per l'esercizio finanziario 2004 la somma di Euro 350.000,00, da erogare alle Comunità Montane e ai Comuni montani a titolo di contributo per l'acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe per lavoratori e studenti è iscritta sul Cap. 121534, di nuova istituzione ed iscrizione (UPB 14 01 001) denominato "Spese correnti per

l'incentivazione del trasporto locale nelle aree montane – L.R. n. 7/2002";

Considerato che le modifiche apportate dalla predetta L.R. 34/2004 attengono esclusivamente all'istituzione di un nuovo capitolo di spesa senza modificare le finalità di cui alla L.R. 7/2002;

Considerato altresì, che negli esercizi finanziari precedenti sul Cap. 122344 si sono realizzate economie per complessivi Euro 16.300,00, di cui :

- Euro 15.600,00 afferenti gli stanziamenti 2002 (impegno n. 1 del 2.12.2002, assunto con le D.G.R. n. 999 del 26.11.2002, sul Cap. 122344 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2002);
- Euro 700,00 afferenti gli stanziamenti 2003 (impegno di spesa n. 2 del 18.12.2003, assunto con la DB4/111 del 11.12.2003, sul Cap. 122344 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2003);

Considerato che pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5 delle "Direttive di attuazione" allegate alle D.G.R. 999/2002 e 688/2003 le suddette economie devono essere utilizzate per le stesse finalità nell'esercizio finanziario successivo;

Considerato che le predette risorse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, punto 1 delle "Direttive di attuazione" allegate alla DGR 468/2004 devono essere così ripartite:

- 40% per l'acquisto o la riconversione di autobus o minibus per il trasporto locale;
- 60% per l'abbattimento delle tariffe

di lavoratori e studenti;

Atteso che sussistono le condizioni di cui all'art. 33, comma 2, della L.R. n. 3/2002, per poter assumere l'impegno di spesa in favore in favore delle Comunità Montane e dei Comuni montani, appartenenti alle medesime, per le finalità di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. n. 7/2002, della complessiva somma di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) stanziata sul Cap. 121534 denominato "Spese correnti per l'incentivazione del trasporto locale nelle aree montane - L.R. n. 7/2002" dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario;

Visto l'art. 5, comma 3 e l'art. 24 della L.R. n. 77/99;

Accertata in relazione alla predetta disposizione la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di dare atto che le risorse finanziarie destinate all'erogazione per l'anno 2004 dei contributi previsti dall'art. 4, comma 3, della L.R. 7/2002 ammontano complessivamente ad Euro 366.300,00;
2. di ripartire le suddette risorse di Euro 366.300,00 nel modo seguente:
 - Euro 146.520,00 per l'acquisto o la riconversione di autobus o minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio, pari al 40% della somma complessiva;
 - Euro 219.780,00 per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, pari al 60% della somma complessiva;

3. di impegnare in favore delle Comunità Montane della Regione e dei Comuni montani, appartenenti alle medesime per le finalità di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. n. 7/2002 la complessiva somma di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) con imputazione della spesa sul Cap. 121534 (UPB 14 01 001) denominato "Spese correnti per l'incentivazione del trasporto locale nelle aree montane - L.R. n. 7/2002" dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
4. di dare atto che suddetta spesa di Euro 366.300,00 trova capienza:
 - per Euro 350.000,00 nell'impegno assunto con la presente determinazione al punto 2 del dispositivo;
 - per Euro 15.600,00 nell'impegno n. 1 del 2.12.2002, assunto con la D.G.R. n. 999 del 26.11.2002, sul Cap. 122344 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2002;
 - per Euro 700,00 nell'impegno n. 2 del 18.12.2003, assunto con la DB4/111 del 11.12.2003, sul Cap. 122344 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2003;
5. di riservarsi la liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari, con successivi provvedimenti, dopo l'espletamento delle procedure previste nelle "Direttive di attuazione" di cui all' All. "A" alla D.G.R. n. 468/2004;
6. di inviare copia della presente determinazione;

- al Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza;
- alla Direzione Riforme istituzionali, enti locali, Controlli della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. n. 7/2002;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Mariangela Virno